



CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N.24

TRA

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA, con sede legale in Ragusa via Natalelli n. 2 presso il Palazzo di Giustizia, codice fiscale 80017110880, in persona della Presidente Avv. Emanuela Tumino (di seguito per brevità anche "*Ordine*")

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, tramite il dipartimento di Giurisprudenza, con sede legale in Catania Piazza Università n. 2, P.IVA 02772010878, in persona del Rettore Prof. Enrico Foti (di seguito per brevità anche "Università – Dipartimento di Giurisprudenza")

VISTI

- l'art. 40 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento forense);
- l'art. 41 della medesima legge, ed in particolare il comma 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n.70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n.247) e, in particolare, l'art. 5 del medesimo decreto;
- la convenzione quadro siglata dal Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche in data 24 febbraio 2017;

considerato che

- l'applicazione della suddetta convenzione da parte dell'Università degli studi di Catania e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, è condizionata alla stipula di un'apposita convenzione adottata ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 247/2012, nonché ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n.70;

- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa e l'Università degli Studi di Catania intendono procedere con il rinnovo della stipula dell' apposita convenzione ritenendo che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto per legge, costituisca un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto al fine del progressivo inserimento professionale dello studente;

tutto ciò visto e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge n. 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01 e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli esami universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.
2. Sono ammesse forme di collaborazione e di coordinamento tra Consiglio dell'Ordine ed Università degli studi con la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.
3. I progetti formativi, redatti su fac - simile allegato alla presente convenzione (**All. 1**), saranno concordati tra i due Enti e dovranno essere sottoscritti oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, dal tutor accademico individuato dal dipartimento, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tirocinante.

Art. 2

Anticipazione del tirocinio

Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, lo studente iscritto all'ultimo anno del Corso di Studi "da intendersi come ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti, con conseguente esclusione degli studenti fuori corso" (Cass. civ., Sez. Un., 3 novembre 2020, n. 24379), e in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti

nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Art. 3 Progetto formativo

1. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 individuato lo studio presso cui svolgeranno il tirocinio, presenteranno - agli uffici della Didattica e dei Servizi agli Studenti del Dipartimento – una proposta di Progetto Formativo, concordato col professionista presso il quale svolgeranno il tirocinio.
2. Previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.2 della presente convenzione, il Progetto Formativo sarà approvato dal Consiglio di Corso di Studi che individuerà il tutor accademico, sulla base degli obiettivi e tipologie di attività prevalente definiti nel Progetto.
3. Il Progetto Formativo sarà firmato dal Direttore del Dipartimento e dal tutor accademico e consegnato allo studente per l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'attività di tirocinio anticipato non dà diritto al riconoscimento di crediti formativi.

Art. 4 Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge 247/2012, è presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa ed è corredata:

- a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 in cui si dichiara il possesso dei requisiti:
 - di cui all'art. 2 della presente convenzione;
 - di cui all'art. 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge 247/12;
- b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
- c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento e scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime;
- d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e dal tirocinante.

2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 c. 7, Legge 247/2012.

Art. 5
Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d).

Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 247/2012.

Ai fini di cui al comma precedente, il Dipartimento di Giurisprudenza di Catania, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 247/2012, potrà convenire con il Consiglio dell'Ordine di Ragusa l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.

Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.

Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n.70, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del suddetto regolamento è ridotto da venti a dodici.

Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del ~~predetto~~ regolamento.

D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.

Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti. Comunque il periodo di tirocinio anticipato compiuto non potrà essere considerato per più di 6 mesi ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge n. 247/12 il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Art. 6 **Relazione finale**

Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige e sottoscrive una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico che deposita presso il Consiglio dell'Ordine.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del succitato regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso, il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge n. 247/2012.

Art. 7 **Riservatezza**

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti diffidano il proprio personale, e tutti coloro che comunque

collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, dal diffondere informazioni in violazione alla riservatezza.

Art. 8 **Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione della presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 7 9 **Codice etico e di comportamento**

L'Università degli Studi di Catania ha emanato il proprio Codice etico e di comportamento con D.R. n. 1166 dell'8.04.2021 e ss. mm. e ii., pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 8 10 **Durata e rinnovo**

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di cinque anni e potrà essere rinnovata mediante richiesta, a mezzo pec, da inviare tre mesi prima della scadenza all'altra parte.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della presente convenzione, avranno la facoltà di recedere dalla stessa in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno tre mesi.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera delle parti.

Art. 11 **Foro Competente**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro individuato in base alla legge

Art. 12
Bollo e registrazione

Il presente atto, sottoscritto digitalmente in base all'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, l'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università di Catania, giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Entrate di Catania n. 108603 del 27/07/1998, salvo che l'atto venga redatto sotto forma di corrispondenza, ovvero con l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici.

Art. 9 13
Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge, del regolamento e della convenzione quadro.

Letto, confermato, sottoscritto.
Catania,

Il Rettore
Prof. Enrico Foti

La Presidente dell'Ordine Avvocati
Avv. Emanuela Tumino

**ALLEGATO N. 1 - CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.40 COMMA 1 DELLA LEGGE 31
DICEMBRE 2012 N. 247**



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Ufficio della Didattica e dei Servizi agli studenti

PROGETTO FORMATIVO TIROCINIO ANTICIPATO _____

RIFERIMENTO CONVENZIONE N. _____

DEL _____

Nominativo del tirocinante:	
Nato a:	il:
Residente in:	
Via:	n:
Cod. Fisc.:	tel.
E-mail:	

Attuale condizione - Studente iscritto a:

☐ CU	☐ CUIS	☐ CUIMCU	☐ CUISCU	in:
- matricola N.:				☐ SI ☐ NO Tesi
Soggetto ospitante:				
numero dipendenti:	n. tirocini in corso:	0	Settore di attività:	
esempio: Diritto Commerciale (contrattualistica, recupero crediti), Diritto Societario, Diritto Tributario, Diritto del Lavoro, Diritto Fallimentare, Diritto del Turismo, Diritto Civile (tra cui Successioni, Tutela Incapaci, Condomini, Famiglia, Separazione e Divorzio) Procedure concorsuali e amministrative; contenzioso tributario;				
Sede del tirocinio (stabilimento reparto ufficio)				
Indirizzo:		Telefono:		
Orario di svolgimento del tirocinio dalle ore :		alle ore:		Ore sett. previste:
Tempi di accesso ai locali aziendali (indicare i giorni):				
Periodo di tirocinio n. mesi:		dal		al
Tutor didattico:				
Tutor Professionista		email:		
Responsabile Servizio di Prevenzione e protezione: NON PREVISTO				
Medico competente: NON PREVISTO				
- Polizze assicurative: - Polizza RCT/O: polizza Unipol/Sai assicurazioni , con effetto dalle ore 24.00 del 31.03.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2023. - Infortunati: Polizza nr. 79301385, Compagnia Allianz S.P.A. con effetto dalle ore 24.00 del 31.01.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31.01.2023.				

Obiettivi e modalità di svolgimento dei tirocinio	
a) Tecnico professionali:	
b) Trasversali:	
c) Di base:	
d) Modalità di valutazione iniziale, in itinere e finali:	
e) Modalità della tutorship interna e esterna:	
f) Attività:	per esempio: RICERCA studio e approfondimento di specifiche tematiche afferenti al diritto tributario sostanziale, al procedimento e al processo tributario; PREDISPOSIZIONE DI BOZZE DI ATTI in relazione all'attività di ricerca di cui sopra GESTIONE ARCHIVIO STORICO E IN USO secondo il criterio della coerenza tra archivio fisco e archivio informatico; VERIFICHE PERIODICHE MODULISTICA PROCEDIMENTO E PROCESSO TRIBUTARIO secondo il criterio della coerenza normativa, grafica e logica; affiancamento quotidiano agli avvocati di studio nello svolgimento delle molteplici attività relative alla professione forense: studio e risoluzione questioni giuridiche, redazione atti, partecipazione alle udienze, ricevimento dei clienti. . Collaborazione nella gestione delle procedure e nella composizione delle crisi di impresa o da sovraindebitamento. Affiancare il professionista nelle attività di scrittura atti, lettere, diffide, consulenze verbali, definizioni stragiudiziali di questioni, ecc. Ricerca giurisprudenza e dottrina; Gestione Archivio pratiche, attività di cancelleria uffici giudiziari.
g) Esperienze formative collaterali:	
Facilitazioni previste:	
☐ Indirizzo Spese	
☐ Altro	
Obblighi del tirocinante:	

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Consenso al trattamento dei dati personali del tirocinante da parte del soggetto ospitante, in applicazione al D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Barrare in caso di assenso

☐

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL TIROCINANTE:

FIRMA TUTOR ACCADEMICO:

FIRMA PROFESSIONISTA:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI RAGUSA

IL PRESIDENTE

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

IL DIRETTORE